

INTEGRAZIONE

MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

CONTROLLI CASSA EDILE, ALIQUOTE PER CALCOLO, GESTIONE EVENTI NEL MUT

MALATTIA	pag. 2
1) Coefficienti di calcolo.....	pag. 3
2) Requisiti del lavoratore per ottenere il rimborso.....	pag. 4
3) La denuncia "mensile" MUT – Indicazioni della durata della malattia in denuncia.....	pag. 5
4) Il periodo di "carenza".....	pag. 5
5) Malattie a cavaliere.....	pag. 6
6) La "ricaduta" della malattia.....	pag. 6
7) Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.....	pag. 7
8) Gli apprendisti.....	pag. 8
9) Assenza ingiustificata a visita medica di controllo domiciliare.....	pag. 8
10) Calcolo conguaglio differito Cassa Edile per la malattia a decorrere dal Mut di Gennaio 2022	pag. 8
11) Certificazione di malattia verificatasi all'estero.....	pag. 9
ISOLAMENTO DA COVID19	pag. 9
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE	pag. 10
12) Coefficienti di calcolo.....	pag. 11
13) Requisiti del lavoratore per ottenere il rimborso.....	pag. 11
14) La denuncia "mensile" MUT – Conteggio delle giornate e indicazione evento in denuncia...	pag. 12
15) Gli apprendisti.....	pag. 12
16) Calcolo conguaglio differito Cassa Edile per infortunio e malattia professionale a decorrere dal Mut di Gennaio 2022	pag. 12
 ACCANTONAMENTO G.N.F. PRESSO LA CASSA EDILE IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE	 pag. 13

MALATTIA

In caso di malattia l'operaio non in prova ha diritto ad un trattamento economico, in parte a carico dell'INPS, e per il resto a carico del datore di lavoro.

In relazione a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile, il trattamento integrativo di malattia deve essere corrisposto dall'impresa direttamente in busta paga incrementato anche dalla percentuale per riposi annui (4,95%); tale percentuale resta a carico dell'azienda.

Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che per il lavoratore ammalato versano gli accantonamenti previsti dal CCNL, hanno diritto ad una quota di rimborso da parte della Cassa Edile, utilizzando i coefficienti di seguito riportati.

Il calcolo dell'Importo da chiedere a rimborso alla Cassa Edile

$$\boxed{\text{IMPORTO RIMBORSO}} = \boxed{\text{GIORNI INDENNIZZABILI}} \times \boxed{\text{RETRIBUZIONE ORARIA}} \times \boxed{\text{COEFFICIENTE FASCIA}} \times \boxed{\text{ORE MEDIA GIORNALIERA}}$$

Le ore media giornaliera si ottengono $\frac{\text{orario settimanale } 40 \text{ ore}}{6} = 6,66$

In caso di contratto a tempo parziale $\frac{\text{orario settimanale convenuto}}{6}$

Per la definizione della fascia, ai fini del coefficiente da applicare, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti dal giorno dell'evento fino alla fine del medesimo.

Per il calcolo dei giorni indennizzabili vanno escluse le domeniche e le festività previste CCNL Edilizia.

Per la retribuzione oraria va presa a riferimento è la paga giornaliera in vigore in C.E.I.V. costituita dai seguenti elementi:

- Paga Base
- Indennità Territoriale di Settore (comprensivo dell'ex Elemento Economico Territoriale)
- Indennità di Contingenza senza l'EDR.

Le tabelle si possono scaricare dalla sezione IMPRESE/TABELLE/TEBELLE RETRIBUZIONE/TABELLA CALCOLO MALATTIA INFORTUNIO del sito www.ceiv.eu

1) Coefficienti di calcolo

MALATTIA

I coefficienti per il trattamento sono sotto riproposti come previsto da CCNL. Le Imprese utilizzeranno, in busta paga, le quote orarie riportate in colonna A per indennizzare l'operaio; di tale quota oraria sarà a carico dell'impresa gli importi indicati nella colonna B mentre andrà richiesto il rimborso a conguaglio nel M.U.T. alla Cassa Edile gli importi indicati nella colonna C:

Coefficienti Contrattuali MALATTIA utilizzati			
Fascia Malattia	A Coefficiente Complessivo per calcolo	B Coefficiente a carico Impresa	C Coefficiente per rimborso Cassa Edile
1. per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni	0,5495	0,0495	0,500
2. per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni	1,0495	0,0495	1,000
3. dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS	0,3795	0,0495	0,3300
4. dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS	0,1565	0,0495	0,1070
5. dal 181° al 270° giorno (lavoratori con anzianità inferiore ai 3 anni e mezzo) per le sole giornate non indennizzate dall'INPS	0,5495	0,0495	0,5000
6. dal 181° al 365° giorno (lavoratori con anzianità superiore ai 3 anni e mezzo) per le sole giornate non indennizzate dall'INPS	0,5495	0,0495	0,5000

2) Requisiti del lavoratore per ottenere il rimborso

MALATTIA

Il calcolo delle quote spettanti al lavoratore e, conseguentemente, di quelle da richiedere a rimborso alla Cassa Edile è subordinato ad una serie di condizioni, previste dal CCNL Edilizia (art.26).

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità.

Nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. Per l'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.

Esempio: il lavoratore ha iniziato la malattia il 16/4/2018 ed ha un'anzianità superiore ai 3 anni e ½; nei 2 anni precedente (aprile 2016 – marzo 2018) ha accumulato 334 gg di malattia. Ha ancora 31 gg di malattia a disposizione ed il suo comparto sarà fino al 16/5/2018.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all'art. 33. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

Affinché l'Impresa abbia diritto a percepire per intero il rimborso, occorre che per lo stesso risultino denunciate alla Cassa Edile almeno 450 ore nel trimestre solare scaduto prima dell'evento malattia (Allegato E CCNL 18 giugno 2008 e modifiche successive).

Nelle 450 ore vanno computate le ore ordinarie di lavoro, le ore di altre malattie infortunio e carenza, le ore di ferie godute, festività, i permessi retribuiti, ore congedi, ore permessi sindacali, ore CIG, e gli altri permessi comunque retribuiti.

Nel caso in cui l'operaio non raggiunga le 450 ore, il rimborso sarà proporzionalmente ridotto.

Il CCNL prevede, tuttavia, una eccezione: riguarda i lavoratori assunti da meno di tre mesi o in aspettativa: in questi casi, infatti, il rimborso a conguaglio va calcolato sempre per intero.

Nel caso in cui il lavoratore abbia un orario settimanale diverso dalle 40 ore (tempo parziale), il rimborso a conguaglio va proporzionalmente ridotto.

La percentuale così determinata nel primo mese dell'evento rimane costante anche nei mesi successivi di continuazione malattia o ricaduta.

3) La denuncia "mensile" MUT – Indicazioni della durata della malattia in denuncia

MALATTIA

Per poter calcolare il conguaglio dalla Cassa Edile, oltre naturalmente ad aver indicato in denuncia gli accantonamenti per malattia, le imprese devono denunciare mensilmente, tramite MUT, gli operai ammalati.

Nei calcoli degli importi spettanti per la malattia è necessario calcolare la durata della malattia. Il calcolo va effettuato in giornate di assenza, a partire da quello in cui inizia l'evento e fino all'ultimo giorno di assenza nel mese della denuncia.

Ai fini di questo calcolo, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti nel periodo preso in esame.

La denuncia deve contenere la situazione "fotografata" al mese, e non deve tenere conto di quello che succederà nel mese successivo, anche se la prognosi prosegue.

Esempio: Il lavoratore si ammala il 25 Settembre e rimane assente fino al 10 Ottobre.

In questo caso andrà riportato sulla denuncia di Settembre, per 6 giornate, inserendo "data inizio malattia" 25 Settembre; nella denuncia di Ottobre si dovrà riprendere l'evento 25 Settembre e inserire "data fine malattia" 10 Ottobre.

Si invita a prestare attenzione nell'inserimento dell'inizio delle date di malattia; la data indicata come inizio della malattia nel certificato ha valore puramente anamnestico e l'INPS riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato. Solo qualora il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l'Istituto ammette la possibilità di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morbosio anche per il giorno precedente alla redazione, purché debitamente attestato dal medico (circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147). Nel caso di eventuali giorni non riconosciuti dall'INPS, per ritardato invio della certificazione medica o per assenze a visita medica domiciliare di controllo o per certificazione non regolare, l'Impresa dovrà tenerne conto anche per la richiesta di conguaglio a carico Cassa Edile.

Non sono previsti inserimenti decimali di ore o importi.

4) Il periodo di "carenza"

MALATTIA

I primi tre giorni di assenza per malattia, sono detti di "carenza". Il trattamento per il periodo della carenza, varia in funzione della durata della malattia (superiore a 6 giorni o superiore a 12 giorni).

Per determinare il coefficiente da applicare deve essere calcolata la durata della malattia alla fine del periodo di assenza nel mese, conteggiando tutti i giorni di calendario.

Qualora la malattia prosegua nel mese successivo a quella di inizio, la carenza sarà ricalcolata ed eventualmente richiesta nel mese successivo; pertanto se nel mese di inizio vengono esclusi dal pagamento i primi tre giorni in quanto l'assenza in tale mese è pari o inferiore a 6 giornate, verificandosi la continuazione dell'evento nel mese successivo con conseguente superamento globale dei 6 o 12 giorni di assenza, i primi tre giorni iniziali dovranno essere corrisposti con il pagamento del secondo mese. Lo stesso discorso vale qualora si è verificato il pagamento parziale (periodo superiore a 6 ma non a 12 giorni), se nel mese di continuazione successivo verrà superata la durata dei 12 giorni, dovrà essere corrisposta la differenza a copertura del coefficiente carenza superiore (fascia >12 giorni).

Dal calcolo delle giornate indennizzabili vanno escluse le domeniche e le festività previste dal CCNL.

5) Malattie a Cavaliere

MALATTIA

Dal 181° al 270° giorno di assenza per malattia (365 giorni per operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo), è previsto un rimborso Cassa Edile con coefficiente 0,5, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS.

E' importante l'ultima specificazione, in quanto è facile che malattie di così lunga durata, superiori cioè ai sei mesi, possano iniziare in un anno solare e terminare in un altro (cosiddetta malattia "a cavaliere" di due anni solari).

L'INPS, infatti, indennizza 180 giornate di malattia per anno solare. Ciò significa che, ad esempio, una malattia iniziata nel secondo semestre dell'anno, può proseguire per sei mesi nell'anno successivo ed essere interamente indennizzata dall'Istituto di Previdenza.

In questo caso, poiché le giornate ricadenti dal 181° al 270/365° giorno sono indennizzate dall'INPS, il rimborso Cassa Edile non spetta.

Anche per le giornate in terza fascia vale la regola dell'esclusione di domeniche e giorni festivi.

Per la fascia dal 181° al 270/365 è opportuno precisare che il rimborso erogato dalla Cassa Edile rientra nei limiti di conservazione del posto di lavoro come stabilito dal CCNL Edilizia, pertanto:

- nel caso di un unico evento malattia: 9 mesi consecutivi per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo, 12 mesi consecutivi per operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo;
- nel caso di un più eventi malattia o ricadute della stessa malattia: 9 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo, 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi per operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo.

6) La "ricaduta" della malattia

MALATTIA

Qualora il lavoratore, entro 30 giorni dalla fine di una malattia, si riammali della stessa patologia (riconosciuta come tale dall'INPS), la malattia deve essere considerata come unico evento; ai fini dei coefficienti da applicare vale la normativa applicata dall'INPS medesima (si considera un'unica malattia con la precedente).

In questo caso, ai fini del calcolo della durata e dei coefficienti i periodi di malattia vanno unificati. Naturalmente, tale circostanza dovrà essere certificata dal medico che accerta la malattia.

In caso di ricaduta, durante l'inserimento dell'evento nella denuncia MUT è necessario ricercare l'evento originario e indicare "SI" sul campo "Ricaduta" indicando il giorno della ricaduta.

7) Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia

MALATTIA

Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro (Circolare 79 del 2/5/17)

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'Inps, considerato che, mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda (ad eccezione di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995). Il certificato, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione.

Sotto il primo profilo, è da ritenersi che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L'art. 2087 del codice civile, come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e l'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Per quanto concerne, invece, l'obbligo del lavoratore nei confronti dell'Inps, si evidenzia che lo stesso è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza verso l'Istituto nei confronti del quale, con la presentazione del certificato di malattia – anche se avvenuta mediante la modalità della trasmissione telematica da parte del proprio medico curante – ha inteso instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile erogazione – in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti – della relativa indennità economica. Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica all'Istituto. Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.

Anche nel caso in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line, previsto dal disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in premessa, ciò dovrà esser fatto tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto.

L'obbligatorietà di rettifica del certificato, nei casi di data di fine prognosi anticipata, trova fondamento normativo anche ai sensi del disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in premessa, che stabilisce, appunto, che nel caso in cui si manifesti un decorso più favorevole dell'evento di malattia e la data di fine prognosi debba essere ridotta, il medico curante che ha redatto il certificato apporti una rettifica richiamando il certificato medesimo (2).

L'informazione viene in tal modo immediatamente acquisita, mediante flusso telematico, dall'Inps che la utilizza ai propri fini istituzionali e la mette a disposizione dei datori di lavoro interessati mediante i citati servizi per le aziende.

Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato immediatamente all'Inps e al datore di lavoro.

8) Gli apprendisti

MALATTIA

Il calcolo della malattia per gli apprendisti, è uguale a quello degli altri operai; ovviamente, cambierà la retribuzione oraria da prendere a riferimento.

9) Assenza ingiustificata a visita medica di controllo domiciliare

MALATTIA

L'assenza alla visita medica di controllo comporta ad una trattenuta dell'indennità economica secondo i seguenti criteri (art.5 comma 14 della L.638/1983):

- prima assenza ingiustificata: trattenuta dell'intera indennità fino a dieci giorni a partire dall'inizio dell'evento
- seconda assenza ingiustificata: decadenza dal diritto al trattamento economico in misura pari al 50%, per i giorni successivi ai primi 10 nell'ambito di un medesimo periodo di prognosi
- interruzione del trattamento economico di malattia, nel caso di assenza ingiustificata ad una terza visita di controllo, sempre all'interno di un medesimo periodo di prognosi; l'interruzione si determina dalla data in cui è stata riscontrata l'ulteriore assenza. Tale effetto interruttivo viene considerato come una conseguenza dell'inesistenza delle condizioni per la conferma dello stato di malattia che, infatti, viene disconosciuto dalla data del terzo mancato accertamento (Circ. Inps n 65 del 31 marzo 1989). La successiva sottoposizione, anche ad iniziativa del dipendente, a controllo positivo determina il ripristino de trattamento economico con decorrenza dalla data in cui è effettuato. L'assenza ad un'ulteriore visita di controllo, nell'ambito del medesimo periodo di prognosi, disposta dopo il ripristino, comporta di nuovo l'interruzione della corresponsione del trattamento economico (Circ. Inps n. 65 dei 31 marzo1989).

10) Calcolo conguaglio differito Cassa Edile per la malattia a decorrere dal Mut di Gennaio 2022

MALATTIA

Una volta trasmessa la denuncia telematica contenente la detrazione e allegata la documentazione (nr di protocollo, certificato dell'ospedale ricovero e dimissioni, provvedimento Sisp) la Cassa Edile provvederà a verificare le somme richieste. Una volta accertata la congruità della richiesta, verrà concesso un credito che verrà inserito nelle denunce Mut dei mesi successivi e che andrà in deduzione dell'importo da versare alla Cassa Edile. Gli eventi potranno essere conguagliati a fronte di una regolarità contributiva dell'impresa nei confronti della Cassa Edile. Ad ogni denuncia di malattia è obbligatorio inserire il/i numero/i di protocollo corretto/i che coprono l'intero periodo di malattia indicata all'interno della denuncia del mese; nel caso in cui non foste in possesso di certificati con il protocollo, è possibile inserire il certificato di ricovero/provvedimento Sisp come allegato all'interno del mut nella voce DOCUMENTI ALLEGATI.

Il conguaglio avverrà solo nel caso in cui il/i periodo/i di malattia saranno completamente coperti da certificazione medica come previsto da disposizione INPS. Nel caso in cui non fosse riconosciuto l'importo a credito indicato nella denuncia mut, dovrà essere integrata la documentazione mancante, e/o verificato il conteggio entro e non oltre 60 giorni dalla notifica.

11) Certificazione di malattia verificatasi all'estero

MALATTIA

Nel caso in cui la malattia si fosse verificata durante un soggiorno temporaneo all'estero, dovrà essere presentata adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico) e traduzione in lingua italiana.

ISOLAMENTO DA COVID19

In caso di isolamento da covid19, per poter riconoscere tale periodo, dovrà essere allegato alla denuncia MUT il provvedimento del SISP e certificato del medico curante; nel caso in cui i periodi dei due certificati non coincidano, verrà considerato il periodo più ampio di inizio e fine.

Il calcolo ed il trattamento spettante al lavoratore dovrà essere effettuato come prevede la norma della malattia vigente.

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio non in prova, entro i limiti della conservazione del posto prevista dal CCNL, un trattamento economico, ottenuto applicando alle quote orarie i coefficienti per i giorni di assenza dal 1° al 90°, e per i giorni di assenza dal 90° in poi.

Il calcolo dell'importo da chiedere a rimborso alla Cassa Edile

$$\boxed{\text{IMPORTO RIMBORSO}} = \boxed{\text{GIORNI INDENNIZZABILI}} \times \boxed{\text{RETRIBUZIONE ORARIA}} \times \boxed{\text{COEFFICIENTE FASCIA}} \times \boxed{\text{ORE MEDIA GIORNALIERA}}$$

Le ore media giornaliera si ottengono $\frac{\text{orario settimanale } 40 \text{ ore}}{7} = 5,71$

In caso di contratto a tempo parziale $\frac{\text{orario settimanale convenuto}}{7}$

Per la definizione della fascia, ai fini del coefficiente da applicare, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti dal giorno successivo all'evento fino alla fine del medesimo. La fascia è distinta dal 1° al 90° (indennizzati INAIL) e dal 91° in poi (indennizzati INAIL)

Ai fini dell'infortunio e della malattia professionale, i giorni indennizzabili sono tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche e le festività.

Pel la retribuzione oraria di riferimento è la paga giornaliera in vigore in C.E.I.V. costituita dai seguenti elementi:

- Paga Base
- Indennità Territoriale di Settore (comprensivo dell'ex Elemento Economico Territoriale)
- Indennità di Contingenza senza l'EDR.

Le tabelle si possono scaricare dalla sezione IMPRESE/TABELLE/TEBELLE RETRIBUZIONE/ TABELLA CALCOLO MALATTIA INFORTUNIO del sito www.ceiv.eu

12) Coefficienti di calcolo

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che per il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale versano gli accantonamenti previsti dalla contrattazione collettiva, possono richiedere delle quote a rimborso, analogamente a quanto previsto in precedenza per i casi di malattia.

I coefficienti per il trattamento sono sotto riproposti come previsto da CCNL.

Le Imprese utilizzeranno, in busta paga, le quote orarie riportate in colonna A per indennizzare l'operaio; di tale quota oraria sarà a carico dell'impresa gli importi indicati nella colonna B mentre andrà richiesto il rimborso a conguaglio nel M.U.T. alla Cassa Edile gli importi indicati nella colonna C:

Coefficienti Contrattuali Infortunio e M.P. utilizzati			
Fascia Infortunio e Malattia Professionale	A Coefficiente Complessivo per calcolo	B Coefficiente a carico Impresa	C Coefficiente per rimborso Cassa Edile
1. dal 1° giorno successivo l'evento al 90° giorno di assenza	0,2538	0,0198	0,234
2. dal 91° giorno e successivi	0,0574	0,0124	0,045

13) Requisiti del lavoratore per ottenere il rimborso

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Il calcolo delle quote spettanti al lavoratore per infortunio o malattia professionale e, conseguentemente, di quelle da richiedere a rimborso alla Cassa Edile è subordinato ad una serie di condizioni, come già viste per i casi di malattia, previste dal CCNL Edilizia (art.27).

Il lavoratore dovrà possedere il requisito delle 450 ore nel trimestre solare scaduto prima dell'evento; in caso contrario, il rimborso a conguaglio è proporzionalmente ridotto.

Nel caso in cui il lavoratore abbia un orario settimanale diverso dalla 40 ore (tempo parziale), il rimborso a conguaglio va proporzionalmente ridotto (ad esempio, nel caso di tempo parziale).

In caso di malattia professionale l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità e nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia professionale 9 mesi nell'arco di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario).

In caso di infortunio sul lavoro l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

14) La denuncia "mensile" MUT – Conteggio delle giornate e indicazione evento in denuncia

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

E' bene ricordare che, in caso di infortunio, il giorno in cui si verifica l'evento è da considerarsi, a tutti gli effetti, come giorno lavorato, anche se l'infortunio si verifica all'inizio della giornata, pertanto a totale carico dell'impresa e non rimborsabile dalla Cassa.

L'inserimento dell'infortunio o malattia professionale nel MUT segue le stesse regole di compilazione della malattia.

Il giorno di "inizio assenza" da indicare è il giorno successivo l'evento, in quanto, come sopra indicato, il giorno in cui si verifica l'evento deve essere indicato nelle ore ordinarie lavorate; nel caso in cui l'infortunio proseguisse nel mese successivo, dovrà essere sempre riportata la stessa data iniziale indicata.

Non sono previsti inserimenti decimali di ore o importi.

15) Gli apprendisti

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Il calcolo dell'infortunio o malattia professionale per gli apprendisti, è uguale a quello degli altri operai; ovviamente, cambierà la retribuzione oraria da prendere a riferimento.

16) Calcolo conguaglio differito Cassa Edile per infortunio e malattia professionale a decorrere dal Mut di Gennaio 2022

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Una volta trasmessa la denuncia telematica contenente la detrazione e allegata la documentazione (certificato di infortunio inizio/continuazione/definitivo, certificato dell'ospedale ricovero/dimissioni) la Cassa Edile provvederà a verificare le somme richieste. Una volta accertata la congruità della richiesta, verrà concesso un credito che verrà inserito nelle denunce Mut dei mesi successivi e che andrà in deduzione dell'importo da versare alla Cassa Edile. Gli eventi potranno essere conguagliati a fronte di una regolarità contributiva dell'impresa nei confronti della Cassa Edile. Ad ogni denuncia di infortunio/malattia professionale è obbligatorio inserire il/i certificato/i, nella voce DOCUMENTI ALLEGATI, che coprono l'intero periodo di infortunio/malattia professionale indicato all'interno della denuncia del mese.

Il conguaglio avverrà solo nel caso in cui il/i periodo/i di infortunio saranno completamente coperti da certificazione come previsto da disposizione INAIL.

Nel caso in cui non fosse riconosciuto l'importo a credito indicato nella denuncia mut, dovrà essere integrata la documentazione mancante, e/o verificato il conteggio entro e non oltre 60 giorni dalla notifica.

ACCANTONAMENTO G.N.F. PRESSO LA CASSA EDILE IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Anche durante i periodi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti Ferie e Gratifica Natalizia, presso la Cassa Edile, secondo la seguente tabella:

		Importo lordo (totale)	Importo netto da accantonare alla Cassa Edile
Malattia	Dal 1° al 270° giorno (lavoratori con anzianità fino a 3 anni e mezzo)	18,5%	14,2%
	Dal 1° al 365° giorno (lavoratori con anzianità superiore a 3 anni e mezzo)	18,5%	14,2%
Infortunio	Giorni carenza INAIL	18,5%	14,2%
	Dal 4° al 90° giorno	7,40%	5,70%
	Dal 91° giorno in poi	4,60%	3,60%

Calcolo dell'accantonamento in caso di Malattia: le ore di malattia da considerare per il calcolo dell'accantonamento devono essere riferite ai giorni lavorativi del cantiere dall'inizio dell'evento fino alla sua fine. Tale numero di ore va moltiplicato per la paga oraria di fatto, comprensiva quindi dell'E.D.R.. Sull'imponibile ottenuto si calcola il 18,5% come percentuale lorda di accantonamento (14,20% netto da accantonare in Cassa Edile).

Calcolo dell'accantonamento in caso di Infortunio/Malattia Professionale: le ore di infortunio malattia/professionale da considerare per il calcolo dell'accantonamento devono essere riferite ai giorni lavorativi del cantiere dall'inizio dell'evento fino alla sua fine. Tale numero di ore va moltiplicato per la paga oraria di fatto, comprensiva quindi dell'E.D.R.. Sull'imponibile ottenuto si calcola per i giorni di carenza il 18,5% come percentuale lorda di accantonamento (14,20% netto da accantonare in Cassa Edile), per i giorni dal 4° al 90° si calcola il 7,4% lordo (5,7% netto), per i giorni dal 91° in poi si calcola il 4,6% lordo (3,6% netto). Quando la festività cade infrasettimanale, l'impresa dovrà corrispondere al lavoratore in infortunio o in malattia professionale l'accantonamento previsto secondo l'infortunio. Naturalmente, nel caso in cui le festività di cui all'art. 18 punto 3 CCNL cadano di domenica, l'impresa sarà tenuta ad erogare all'operaio assente per infortunio o malattia professionale il trattamento per le festività secondo i criteri contenuti nell'art. 18 CCNL in aggiunta al trattamento economico ex Cassa Edile. (circolare 1/89).

Esempio di esposizione di infortunio nel mut:

Infortunio nel mese di gennaio 2024 (festività 1/1/24 lunedì e festività 6/1/24 sabato): nella denuncia si indicheranno queste due festività, come 16 ore in infortunio (accantonamento secondo lo scaglione previsto dall'infortunio).

Infortunio nel mese di giugno 2024 (festività 2/6/24 domenica): nella denuncia di indicherà questa festività, come 8 ore di festività (accantonamento calcolato come festività).

Per i periodi di malattia e infortunio, non sono dovuti dall'Impresa i versamenti contributivi alla Cassa Edile